GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — MARTEDI' 8 MAGGIO — NUM. 108

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Nella sua seduta di ieri il Senato proseguì ed ultimò la discussione del progetto di legge per disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. L'articolo primo fu posto ai voti ed approvato secondo la formola di un emendamento contrapposto dai senatori Cadorna Carlo e Lampertico, dell'Ufficio centrale, ad un altro emendamento concordato dal senatore Miraglia e da altri senatori col Ministro di Grazia e Giustizia. I rimanenti articoli del progetto, con talune modificazioni, furono approvati per alzata e seduta. Ebbero la parola nel corso della discussione i senatori Miraglia, Alfieri, Cadorna Carlo, Amari, Barbaroux, Vitelleschi, Gallotti, Conforti, Borgatti, Pepoli G., Eula, Bargoni, il relatore senatore Lampertico, ed il Ministro di Grazia e Giustizia. Allo scrutinio segreto il progetto di legge venne respinto.

Camera dei Deputati

La Camera nella seduta di ieri, in seguito a conclusioni proposte dalla Giunta, e ad osservazioni diverse dei deputati Gorla, Tumminelli, Minghetti, Corte, Guala, Marcora, Mazzarella, Alli-Maccarani, Ranzi, Pissavini, negò l'autorizzazione domandata dal procuratore del Re a Messina di procedere in giudizio contro il deputato Perroni-Paladini. Quindi proseguì e chiuse la discussione generale dello schema relativo alle convenzioni pe' servizi marittimi, alla quale presero parte il Ministro dei Lavori Pubblici e i deputati Maurogònato, D'Amico, Micheli ed Elia.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3781** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3213 (Serie 2ª), sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale;

Visto il Nostro decreto in data 25 agosto 1876, n. 3321 (Serie 2ª), per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il Nostro decreto in data 25 agosto 1876, n. 3322 (Serie 2ª), di nomina della Commissione a senso della legge suddetta;

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze, della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il consigliere della Corte dei conti *Pasini* commendatore *Giovanni* è nominato membro della Commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1876, numero 3213, in sostituzione del commendatore *Vittorio Sacchi* stato chiamato ad altro incarico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
L. MEZZACAPO.
B. BRIN.

Il N. **MDXLIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i testamenti 15 luglio 1873 e 18 dicembre 1874, nei rogiti del dottore Antonio De Toni, notaio residente in Ve-

nezia, coi quali il fu conte Girolamo Balbi Valier destinava parte dei suoi beni per la istituzione di un premio annuo di lire tremila da darsi a quell'italiano, che avesse fatto progredire in quell'anno le scienze mediche e chirurgiche, sia colla invenzione di qualche utile istrumento o di qualche ritrovato, che servisse a lenire le umane sofferenze, o pubblicando qualche opera di sommo pregio;

Visto il voto del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 1876;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il *Premio Balbi Valier,* quale si trova istituito coi testamenti 15 luglio 1873 e 18 dicembre 1874 del fu conte Girolamo Balbi Valier, è eretto in ente morale.

Art. 2. Con altro Nostro decreto sarà approvato il regolamento o statuto, il quale stabilirà le norme per l'amministrazione del patrimonio dell'ente morale *Premio Balbi Valier,* per i concorsi e pel conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

M. Coppino.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del dì 25 febbraio 1877, n. 3683;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per la sezione italiana dell'Esposizione universale di Parigi del 1878.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Maiorana-Calatabiano.

Regolamento *per la sezione italiana dell'Esposizione universale di Parigi che avrà principio il 1° maggio 1878 e sarà chiusa il 31 ottobre dello stesso anno.*

Titolo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Il concorso dell'Italia all'Esposizione di Parigi avrà luogo per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2. Una Commissione, nominata con decreto Reale, sarà incaricata di provvedere alla scelta ed all'accettazione definitiva degli oggetti da esporsi nella sezione italiana e alla compilazione del catalogo.

Art. 3. Ogni Camera di commercio è costituita in Giunta speciale per l'Esposizione di Parigi. Di ciascuna Giunta potrà fare parte eziandio un delegato di ognuna delle Amministrazioni provinciali e comunali, dei Comizi agrari, degli altri Corpi morali e delle Società di incoraggiamento industriale ed agrario che deliberino di contribuire nelle spese della Giunta stessa.

Art. 4. I Regi Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, nonchè la Commissione conservatrice di belle arti di Palermo, adempiranno l'ufficio di Giunte speciali per l'Esposizione di belle arti, ciascuna nella circoscrizione che verrà stabilita con decreto Ministeriale.

Art. 5. Alla direzione, all'ordinamento ed in generale agli affari della sezione italiana dell'Esposizione di Parigi, provvederanno sul luogo uno o più commissari nominati con decreto Reale.

Art. 6. Saranno a carico del Governo le spese pel disimballaggio e pel collocamento a posto nei locali della sezione italiana, di tutti gli oggetti ammessi alla mostra; le spese pel rimballaggio degli oggetti che ritornano in Italia, per la custodia delle casse ed altri oggetti d'imballaggio durante il periodo della Esposizione e per la sorveglianza nelle sale della sezione italiana.

Per le sole opere di belle arti il Governo assume inoltre le spese di trasporto di andata e ritorno dalla sede delle Giunte speciali al luogo dell'Esposizione a Parigi.

Saranno forniti gratuitamente a tutti gli espositori i moduli a stampa, le marche ed i cartelli prescritti dal presente regolamento.

Ogni altra spesa occorrente sarà a carico degli espositori.

Art. 7. Le operazioni di disimballaggio, di collocamento a posto, di rimballaggio e di trasporto, di cui il Governo assume la spesa a termini dell'articolo precedente, s'intendono fatte sempre a rischio e pericolo degli espositori.

Nell'esecuzione delle operazioni suddette, in quelle di custodia delle casse ed oggetti d'imballaggio e della sorveglianza durante l'Esposizione, ed in generale nell'esecuzione di ogni altro incarico riguardante l'Esposizione, il Governo e i suoi rappresentanti non saranno in alcuna guisa responsabili degli incendi, guasti, furti, delle dispersioni, avarie, perdite totali o parziali che potessero soffrire gli oggetti inviati all'Esposizione, nè degli altri danni che potessero toccare agli espositori, qualunque ne sia il tempo, l'importanza, l'autore e la causa prevedibile o non prevedibile.

Art. 8. In virtù della domanda di ammissione gli espositori accettano le condizioni ed i patti tutti del presente regolamento, e singolarmente le condizioni indicate nel precedente articolo: epperò rinunziano nel più ampio modo ad ogni pretesa di risarcimento per tutti i possibili danni nell'articolo medesimo indicati.

Titolo II. — *Delle Giunte speciali.*

Art. 9. Le Giunte speciali, istituite a sensi degli articoli 3 e 4, hanno il còmpito di promuovere ed agevolare il concorso all'Esposizione di Parigi, nel territorio assegnato a ciascuna di esse, delle cose che vi possano rappresentare degnamente la produzione nazionale.

Avranno poi le particolari attribuzioni determinate nel presente regolamento.

Art. 10. Le Giunte speciali riceveranno dal Ministero i moduli per le domande di ammissione ed ogni altro stampato prescritto.

Art. 11. È ufficio delle Giunte speciali di adottare tutti i provvedimenti opportuni per la buona riuscita dell'Esposizione, di eccitare i produttori e gli artisti più insigni a concorrere, di accogliere le domande di ammissione dei concorrenti, di proporre le risoluzioni definitive su queste domande.

Le Giunte speciali daranno la maggiore pubblicità agli atti ed alle istruzioni emanate dal Governo e dalla Commissione, adoperandosi a mettere in rilievo l'utilità che l'Italia ed ogni sua provincia possono attendere dalla prossima Esposizione di Parigi.

Le Giunte speciali delle Camere di commercio, che saranno designate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, avranno anche l'ufficio di *Giunte di spedizione* per provvedere all'invio di tutti gli oggetti ammessi ed alla riconsegna di questi agli espositori, secondo le prescrizioni del Ministero.

Art. 12. Nelle proposte per l'ammissione le Giunte preferiranno

quei concorrenti che, per l'importanza ed il pregio dei loro prodotti, potranno meglio rappresentare l'industria italiana. Faranno sempre le loro proposte dopo ispezione diretta dei prodotti, nè si limiteranno mai all'esame di saggi, modelli o disegni. Potranno valersi per tali esami di periti nell'arte od industria cui appartengono i prodotti da ammettersi all'Esposizione.

L'ammissione degli olii e dei vini, del bestiame e dei prodotti dell'orticoltura avrà luogo secondo le norme speciali che saranno stabilite dal Ministero.

Art. 13. Le Giunte, nelle proposte di ammissione delle opere di belle arti, dovranno rigorosamente attenersi alle prescrizioni del regolamento generale dell'Esposizione, tanto rispetto al genere delle opere, quanto riguardo all'epoca di esse. Faranno poi le proposte di ammissione solo per quelle opere che abbiano un vero pregio artistico, e preferiranno quelle che per l'eccellenza loro potranno meglio rappresentare l'arte italiana e fornir prova dei progressi suoi dopo il 1867.

Art. 14. Il Ministero, d'accordo con la Commissione, prima di decidere sull'ammissione definitiva, potrà delegare persone competenti per visitare le opere di belle arti di cui si domanda l'ammissione alla Mostra.

Art. 15. Le Giunte speciali si adopreranno affinchè i prodotti di una medesima specie, ma differenti fra loro più o meno per le qualità o per i processi coi quali sono ottenuti, o per altre ragioni, siano, per via di accordi fra i produttori, riuniti in collezioni da presentarsi sotto un solo nome, o conservando ai diversi oggetti i nomi dei singoli produttori.

Art. 16. Tali collezioni potranno farsi del pari da autorità provinciali o comunali, da Corpi scientifici o industriali, da associazioni private o da individui i quali intendessero illustrare in questa guisa una o più industrie o la produzione propria di un determinato luogo.

Le collezioni metodiche delle produzioni agrarie, forestali e mineralogiche italiane, saranno predisposte direttamente dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 17. Le Giunte speciali raccomanderanno agli espositori di accompagnare i loro oggetti con tutte le notizie che possono farne pienamente intendere i pregi, riguardo alla qualità, al buon mercato, alla estensione del loro commercio, e far conoscere l'origine, i progressi e lo stato presente delle industrie dalle quali gli oggetti stessi derivano.

Per agevolare il lavoro dei giurati, ogni prodotto dovrà portare l'indicazione del prezzo di commercio.

Art. 18. Le Giunte comunicheranno agli espositori ammessi dalla Commissione il *numero di matricola* assegnato a ciascuno dalla Commissione, e questo numero dovrà poi essere apposto agli oggetti e ai colli rispettivi e ripetuto in ogni comunicazione scritta dell'espositore colle Giunte speciali e col Ministero e suoi delegati. Le Giunte rimetteranno altresì agli espositori i moduli delle domande di ammissione, quelli delle polizze di spedizione, le marche e i cartelli da apporsi agli oggetti ed agli imballaggi e quant'altro sarà loro trasmesso o indicato.

Art. 19. Le domande di ammissione saranno ricevute dalle Giunte speciali fino al 20 giugno 1877 e dovranno essere trasmesse al Ministero non più tardi del 1° luglio dello stesso anno.

Gli oggetti ammessi saranno ricevuti dalle Giunte speciali per la spedizione fino al 15 gennaio 1878 e saranno inviati da queste a Parigi non più tardi del 15 febbraio 1878.

Art. 20. Le Giunte speciali, dal 15 maggio al 1° luglio 1877, indirizzeranno ogni settimana al Ministero le proposte di ammissione dei prodotti e delle opere, registrate in liste parziali distinte per ciascun gruppo. (Modulo *B*).

Coll'ultima di queste liste invieranno, in doppio originale, il riepilogo dei nomi degli espositori proposti, distinto per ciascun gruppo, collocando primi nell'ordine numerico quelli che, secondo l'opinione della Giunta, meritano la preferenza. (Modulo *C*).

Questi riepiloghi dovranno essere inviati al più tardi il 1° luglio 1877.

Art. 21. Gli oggetti ammessi dalla Commissione sopra proposte delle Giunte speciali e dei commissari, dovranno figurare all'Esposizione. Tuttavia i commissari che provvederanno all'ordinamento della sezione italiana, avranno facoltà di escludere in ogni tempo quegli oggetti che per la natura loro, per la loro forma, o per altra cagione fossero nocevoli o incompatibili con lo scopo e le convenienze della Mostra.

Titolo III. — *Degli espositori.*

Art. 22. Tutti coloro che desiderano prender parte all'Esposizione rimetteranno alle Giunte, in doppio esemplare, le domande di ammissione (modulo *A*) loro comunicate dalle Giunte medesime; in queste domande dovranno designare gli oggetti da esporre, colle informazioni in esse richieste e con tutte quelle altre notizie che possano contribuire ad illustrare gli oggetti presentati, o l'industria o il ramo della scienza cui appartengono.

Tali domande saranno ricevute dalle Giunte speciali fino al 20 giugno 1877.

Gli espositori che desiderassero inviare macchine od altri oggetti che richiedessero fondamenta o costruzioni speciali, dovranno farne apposita dichiarazione nelle domande di ammissione.

Art. 23. Nelle domande di ammissione sarà pure indicato esattamente lo spazio che l'espositore desidera di avere a sua disposizione, sia nel palazzo, sia nel parco, sia nei giardini, sia nelle gallerie delle macchine. I costruttori di apparecchi che richiedono l'uso dell'acqua, del gaz o del vapore dovranno dichiarare la quantità che può esser loro necessaria.

Coloro che vorranno mettere in movimento le macchine, dovranno indicare la forza motrice di cui hanno d'uopo.

Gli espositori dovranno pure indicare l'uso dello spazio, se cioè sia destinato ad accogliere vetrine o altre istallazioni. Di queste vetrine od istallazioni dovranno esser forniti il disegno, le misure e una minuta descrizione.

Art. 24. I produttori ricorderanno nelle rispettive domande i premi ottenuti, sia alle Esposizioni e Concorsi nazionali, sia a quelle universali del 1851, del 1855, del 1862, del 1867, del 1873 e del 1876.

Art. 25. Coloro che presentano domande di ammissione assumono con tale atto l'obbligo di rimborsare alla Giunta locale, qualora questa non le assuma in tutto o in parte a suo carico, tutte le spese che fossero sostenute per loro conto, sia per il trasporto dalla sede della Giunta al luogo dell'Esposizione, sia per il rinvio degli oggetti medesimi, sia infine per la loro assicurazione, qualora venga da essi richiesta e la Giunta assuma un tale mandato.

Sarà in facoltà delle Giunte speciali di richiedere un deposito od una cauzione per garantia del rimborso di tali anticipazioni.

Art. 26. Gli espositori dovranno rimettere alle Giunte speciali i loro oggetti da inviarsi all'Esposizione entro il 15 gennaio 1878, unitamente alla *polizza di spedizione*, in tre originali per ciascun collo. Una di queste polizze sarà immediatamente spedita al Ministero per essere da questo inviata ai commissari a Parigi; la seconda rimarrà presso la Giunta speciale; la terza sarà trasmessa a quell'ufficio doganale, che sarà indicato più tardi, perchè gli oggetti possano rientrare in Italia senza pagar dazio.

Gli animali viventi e i prodotti di agricoltura e di orticultura, inviati ai Concorsi che avranno luogo durante l'Esposizione, saranno spediti nei termini e nei modi da stabilirsi con speciali regolamenti.

Art. 27. La polizza di spedizione conterrà l'enumerazione e la descrizione sommaria degli oggetti contenuti in ciaschedun collo.

Indicherà il peso ed il valore di tali oggetti, ed il numero di matricola degli espositori. Farà inoltre conoscere il recapito a Parigi degli espositori o degli agenti che ne faranno le veci, per quanto concerne il collocamento degli oggetti nell'Esposizione.

La polizza sarà firmata dall'espositore e dal presidente della Giunta speciale, o da uno dei suoi componenti, delegato a tale ufficio.

Art. 28. Qualora, per motivi attendibili, il recapito dell'espositore o di un suo agente a Parigi non sia stato indicato nella polizza di spedizione, o qualora occorresse modificare le indicazioni date nella polizza anzidetta, vi si potrà supplire con analoghe notificazioni, prima del marzo 1878, alle Giunte rispettive, che le comunicheranno immediatamente ai commissari a Parigi.

Art. 29. Tutti i colli debbono esser forniti di una marca distintiva formata dalle lettere **E U** chiuse in un cerchio e dipinte a pennello: debbono portare inoltre impressi su tutte le faccie i colori e lo stemma della bandiera nazionale ed esser forniti di un cartello, assicurato in modo durevole, il quale dovrà contenere in chiara scrittura le seguenti indicazioni:

a) Il nome o la Ditta dell'espositore;

b) Il suo paese e domicilio;

c) Il gruppo al quale spettano gli oggetti;

d) Il numero di matricola;

e) Una dichiarazione della quantità dei colli inviati da ciascun espositore. Se l'espositore invia un solo collo, questo dovrà portare il numero 1; se dallo stesso espositore fossero contemporaneamente spediti più colli, dovrà essere espresso in luogo e modo visibile per ogni collo, mediante una frazione, il numero complessivo dei colli stessi, p. e.: le frazioni $^6/_1$ $^6/_2$...... significheranno che la spedizione è composta di 6 colli, uno dei quali è il n. 1, l'altro il n. 2, e via dicendo.

Le casse debbono portare la chiara indicazione del numero di matricola, anche nella parte interna e precisamente sul coperchio e sul fondo.

Ogni collo non dovrà contenere che oggetti di uno stesso gruppo.

Art. 30. Ogni singolo oggetto, sia esso isolato o faccia parte di una collezione, porterà affisso od altrimenti annesso in modo sicuro un cartello conforme al modulo che sarà stabilito, di colore diverso per ciascun gruppo, e su di esso saranno scritti a caratteri indelebili il nome dell'espositore, il numero di matricola assegnatogli, la indicazione dell'oggetto ed il prezzo di vendita.

Allorchè più di un oggetto sarà spedito dallo stesso espositore si aggiungerà dopo il numero di matricola una cifra progressiva per ogni oggetto inviato.

TITOLO IV. — *Ammissione dei prodotti.*

Art. 31. Possono essere ammessi all'Esposizione tutti i prodotti dell'agricoltura e dell'industria, gli oggetti di belle arti ed in generale tutti gli oggetti che trovansi compresi nei nove gruppi in cui è divisa l'Esposizione e nei programmi generali e speciali di essa.

Art. 32. Sono assolutamente escluse le materie esplosive ed in generale ogni materia giudicata pericolosa.

Gli alcool e gli olii, le materie corrosive e quelle che potrebbero danneggiare gli altri oggetti esposti, oppure molestare il pubblico, non saranno accettati che in recipienti solidi, di moderato volume e adatti all'uopo. Gli espositori di tali liquidi e materie dovranno altresì sottomettersi in ogni tempo alle eventuali disposizioni particolari che saranno date dai commissari.

Le capsule e i corpi pirotecnici, gli zolfanelli e gli altri oggetti simili non possono essere esposti che in imitazione, senza l'aggiunta di sostanze esplosive.

TITOLO V. — *Trasporto degli oggetti a Parigi.*

Art. 33. Le Giunte avranno la massima cura affinchè gli oggetti ammessi sieno apparecchiati e incassati regolarmente, affinchè a ciascun oggetto, entro l'imballaggio e fuori di esso, sieno apposti i cartelli e sui colli le marche contemplate nell'articolo 29 e affinchè le polizze di spedizione siano diligentemente compilate.

Art. 34. Le Giunte delle Camere di commercio, in base alle liste che saranno loro inviate dalle Giunte degl'Istituti di belle arti, riceveranno anche le opere di queste, che dovanno essere inviate alla mostra dagli espositori del rispettivo distretto.

Dovranno custodire tanto le dette opere quanto gli oggetti che saranno loro inviati dagli altri espositori e provvedere che siano caricati sulle strade ferrate o sui piroscafi che dovranno trasportarli, seguendo le disposizioni date dal Ministero.

Art. 35. I prodotti proposti dalle Giunte ed ammessi dalla Commissione, che per motivi attendibili e ben accertati non avessero potuto esser consegnati in tempo utile alle Giunte, potranno (previo speciale permesso del Ministero) essere spediti direttamente a Parigi, a cura dell'espositore, e giungere sul luogo non più tardi del 25 marzo 1878.

Art. 36. Nei quindici giorni successivi alla chiusura dell'Esposizione gli espositori o i loro agenti dovranno presentarsi per effettuare l'imballaggio: in mancanza di essi la Commissione Reale vi provvederà d'ufficio, senza assumere alcuna responsabilità, conformemente all'articolo 7 del presente regolamento.

Se otto giorni dopo l'imballaggio i colli non saranno stati ritirati dall'espositore o dal suo agente, e se alcuna contraria istruzione non sarà stata diretta ai commissari, indicando a chi i colli debbano esser consegnati, essi saranno rispediti in Italia, a porto assegnato, alle Giunte speciali. Queste inviteranno gli espositori a ritirarli, previo rimborso delle spese anticipate. Sinchè gli oggetti non saranno ritirati, le spese di conservazione andranno a carico dei proprietari.

TITOLO VI. — *Apertura dei colli e collocamento degli oggetti all'Esposizione.*

Art. 37. Gli espositori, che non potranno in tempo opportuno trovarsi a Parigi, designeranno una persona che li rappresenti in quella città per tutto ciò che concerne l'apertura dei colli, la preparazione degli stalli ed il collocamento degli oggetti.

Non sarà ammesso alcun reclamo contro le decisioni della Commissione Reale e dei commissari, per lo spazio assegnato ai singoli espositori.

Art. 38. Qualora l'espositore o i suoi agenti non si presentino in tempo utile ai commissari, questi faranno procedere all'apertura dei colli e (per quanto sia possibile) alla distribuzione degli oggetti negli spazi assegnati.

L'apertura delle casse, la distribuzione e il collocamento degli oggetti saranno fatti sotto la sorveglianza dei commissari e dei loro delegati senza che essi assumano alcuna responsabilità, conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 39. Le fondamenta e le costruzioni speciali che occorressero per la Mostra dei prodotti e delle macchine, come pure le opere per il collocamento delle piante vive nei luoghi assegnati, saranno a carico degli espositori, i quali, per altro, dovranno uniformarsi alle disposizioni generali che adotteranno i commissari, in quanto ai piani ed all'esecuzione di tali lavori ed al tempo entro il quale dovranno essere compiuti.

Nell'ipotesi di cui è parola nel precedente alinea, la presenza dell'espositore o di un suo agente sul luogo è indispensabile. In mancanza di ciò la dimanda di ammissione si terrà come non avvenuta e gli oggetti saranno rinviati, per mezzo delle Giunte, all'espositore a suo rischio e spesa.

TITOLO VII. — *Servizio durante l'Esposizione.*

Art. 40. I commissari istituiranno un servizio di sorveglianza all'intento di garantire, per quanto sia possibile, da ogni avaria i prodotti e gli oggetti esposti, senza assumere alcuna responsabi-

lità, giusta le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Gli espositori potranno assicurare direttamente a proprie spese gli oggetti esposti.

Art. 41. La Commissione francese avendo messo gratuitamente a disposizione degli espositori nelle gallerie delle macchine l'acqua, il gas, il vapore per la forza motrice di cui sia fatta richiesta, e l'adattamento della trasmissione principale, saranno a carico degli espositori soltanto le spese per i lavori delle trasmissioni intermedie della forza motrice dal tronco principale alle macchine.

Art. 42. Gli oggetti saranno esposti, di regola, sotto il nome dell'espositore che ha fatta la domanda di ammissione; ma allorchè questo vi acconsenta, al seguito del suo nome potranno essere iscritti quelli dei cooperatori di ogni genere e grado.

Art. 43. Gli agenti degli espositori saranno considerati come legali rappresentanti dei loro mandanti in quanto riguarda la Esposizione e ad essi saranno fatte tutte le comunicazioni verbali o scritte di cui si offrisse il bisogno o l'opportunità. Gli espositori saranno tenuti responsabili degli atti dei loro agenti.

Art. 44. Ciascun espositore, da sè o insieme con altri, e così pure ogni rappresentante di una esposizione collettiva, potrà far custodire i suoi prodotti da uno o più custodi, i quali però dovranno essere presentati ai commissari e da essi aggraditi e portare la divisa ed i distintivi che saranno prescritti.

Art. 45. Debbono essere indicati sugli oggetti esposti il luogo e il prezzo di vendita a contanti. Tutti i prezzi indicati sono obbligatorii per gli espositori rimpetto ai compratori, sotto pena della esclusione dal concorso.

Gli oggetti venduti non possono essere asportati prima della chiusura dell'Esposizione. L'espositore che contravvenisse a questa disposizione sarà escluso dalla Mostra.

Titolo VIII. — *Disposizioni speciali per le Belle Arti.*

Art. 46. Saranno ammesse all'Esposizione le opere di belle arti moderne date in luce dopo l'Esposizione di Parigi del 1867.

Ne sono escluse:

a) Le copie, anche quando riproducano un'opera in un genere differente da quella dell'originale;

b) I dipinti d'ogni genere, i disegni, le incisioni, i cartoni per la pittura ed ogni altro quadro, se non sono in cornice;

c) Le scolture in terra non cotta.

Art. 47. La spedizione a Parigi e il rinvio alle Giunte delle opere d'arte, come pure il collocamento e la sorveglianza durante l'Esposizione saranno l'oggetto di particolari cure da parte dei commissari, i quali però con ciò non assumeranno neppure a questo riguardo alcuna responsabilità, giusta le condizioni poste nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 48. Sono applicabili alle opere d'arte tutte le disposizioni di questo regolamento, in quanto non sia provveduto in modo diverso nel presente titolo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
MAIORANA-CALATABIANO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CIRCOLARE

ai signori prefetti, presidenti delle Camere di commercio, dei Comizi agrari e delle Società agrarie industriali e direttori dei RR. Istituti di belle arti sull'Esposizione di Parigi del 1878.

Roma, addì 20 aprile 1877.

Promulgata la legge del 25 febbraio 1877, n. 3683, si fece manifesto il pensiero del Governo riguardo all'Esposizione universale di Parigi, che avrà principio il 1° maggio 1878, e sarà chiusa il 31 ottobre dello stesso anno. Le norme, secondo le quali il Concorso italiano dovrà aver luogo sono sancite nel regolamento approvato con R. decreto del 12 aprile.

L'ordinamento della Mostra non differisce sostanzialmente da quello stabilito per la precedente Esposizione universale di Vienna. Le Camere di commercio ed arti del Regno, in forza del regolamento medesimo, sono costituite in Giunte speciali per promuovere il concorso degli espositori, rispetto all'industria ed all'agricoltura, del rispettivo distretto; mentre ai R. Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia ed alla Commissione conservatrice di belle arti di Palermo è affidato l'ufficio di Giunte speciali per l'Esposizione di belle arti nella circoscrizione rispettivamente assegnata. Delle prime possono far parte altresì i delegati delle provincie e dei comuni, dei Comizi agrari ed altri corpi morali, a condizione che contribuiscano nelle spese.

Non è mestieri che io faccia rilevare l'importanza del mandato affidato alle Giunte, bastandomi accennare che dalla ben intesa esecuzione di esso dipenderà in non piccola parte la buona riuscita della Mostra. Debbo perciò pregare le Giunte di osservare scrupolosamente le prescrizioni del regolamento e segnatamente quelle poste nel titolo II, che più direttamente le riguardano, rispetto all'esame dei prodotti e degli oggetti che dovranno figurare alla Mostra, al modo con cui debbono essere apparecchiati ed ai termini prescritti per i vari stadi dei preparativi. È indispensabile che le Giunte traggano consiglio dagli insegnamenti della precedente Esposizione di Vienna, perchè sieno evitati alcuni degli inconvenienti che allora si lamentarono e la Mostra italiana raffiguri degnamente i progressi fatti dal nostro paese nelle industrie, nell'agricoltura e nelle arti.

Al fine di raggiungere questo intento, sarà necessario che le Giunte si conducano con molta avvedutezza nell'esame dei prodotti, limitando le proposte dell'ammissione nei più stretti confini, dando all'uopo la preferenza a quelle produzioni che possano figurare con onore nel concorso con quelle degli altri paesi; escludendo quindi quegli oggetti che non appartengono ad una vera industria e la cui esposizione, mentre non reca alcun profitto al paese ed all'espositore, è cagione d'imbarazzi e talvolta d'inconvenienti. Fra le produzioni prescelte giova pure preferire i produttori che siano meglio in grado di apparecchiare con decoro ed eleganza i prodotti da esporre.

Alle Giunte speciali per l'Esposizione di belle arti incombe un arduo uffizio, imperocchè il Governo sia fermo nel divisamento di non accogliere nella sezione italiana, se non le opere che hanno un vero pregio artistico. Le Giunte stesse si convinceranno della necessità di attenersi rigorosamente a questo principio, quando ricordino i risultati delle precedenti esposizioni, specialmente rispetto alla pittura, ed i progressi che le scuole degli altri paesi hanno raggiunto.

Nel fare le loro proposte alla Commissione istituita presso questo Ministero per l'ammissione definitiva, le Giunte avranno cura, e di ciò precipuamente le prego, di fornire tutte le notizie che possano porla in grado di dar subito e con piena conoscenza delle cose il suo giudizio, nè ommetteranno la esatta indicazione dello spazio richiesto, evitando così il dispendio di tempo e di lavoro necessario per ottenere nuove informazioni.

Il Governo, come appare dall'art. 6 del regolamento per le opere di belle arti, oltre gli stampati dei moduli, delle marche e dei cartelli, provvede anche alla spesa di trasporto sino a Parigi; questa spesa, pei prodotti dell'industria e dell'agricoltura, sarà invece a carico degli espositori, che dovranno anticiparne l'ammontare alle Giunte, quando queste non le assumano a loro carico. E siccome sarebbe desiderabile che le Giunte industriali potessero aiutare

efficacemente gli espositori, non soltanto contribuendo nelle spese di trasporto, ma eziandio in quelle delle vetrine e degli oggetti necessari a far figurare decorosamente i prodotti esposti, così raccomando vivamente ai signori prefetti di adoperarsi perchè i Consigli provinciali e comunali, le Camere di commercio, i Comizi agrari e gli altri Istituti del luogo accordino opportuni sussidi alle Giunte.

A questo proposito debbo render di pubblica ragione che, in forza di un decreto del 26 dicembre 1876, le ferrovie francesi trasporteranno per la metà di prezzo delle tariffe generali e speciali tutti gli oggetti destinati all'Esposizione.

Con la presente lettera le autorità e i Corpi morali cui essa è diretta riceveranno il regolamento generale della sezione italiana ed il regolamento generale francese, dal quale rilevasi la divisione dell'Esposizione in nove gruppi e novanta classi, e la enunciazione degli oggetti appartenenti a ciascun gruppo o classe. Le Giunte speciali riceveranno pure un certo numero delle domande di ammissione (Modulo *A*) che distribuiranno sollecitamente; delle liste parziali (Modulo *B*) e dei riepiloghi (Modulo *C*), nell'intelligenza che, qualora sia insufficiente, potranno chiederne a questo Ministero quella quantità maggiore che loro occorresse.

Sarò grato alle Giunte se assumeranno sollecitamente l'esercizio dell'ufficio loro commesso, porgendone avviso al pubblico, e prego le Camere di commercio di dare sollecita partecipazione a questo Ministero della somma assegnata per le spese richieste dalla partecipazione alla Mostra.

Attendo intanto dalla cortesia di tutti coloro cui è diretta un cenno di ricevuta.

Il Ministro
MAIORANA-CALATABIANO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti del 29 aprile 1877:

Capone Filippo, primo presidente della Corte di appello di Trani, tramutato ad Ancona;

Cesarini Carlo, procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, nominato primo presidente della Corte di appello di Lucca;

Merello Angelo, consigliere di Corte di cassazione a Roma, id. di Messina;

Morrone Mauro, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, id. di Trani;

Nunziante Antonio, id. di Palermo, id. di Catanzaro;

Pacifici Mazzoni Emidio, consigliere di Stato, già professore di leggi, nominato consigliere di Cassazione di Roma;

Jorio Luigi, presidente di sezione presso la Corte di appello di Trani, id. di Napoli;

Saluto Francesco, consigliere di appello applicato alla Corte di cassazione di Palermo, id. di Palermo;

Bartoli Domenico, procuratore generale presso la Corte di appello di Trani, tramutato a Firenze;

Manfredi Felice, id. di Cagliari, id. a Trani;

Cossu Francesco Maria, sostituto procuratore generale di Corte di appello in aspettativa, nominato reggente la procura generale presso la Corte di appello di Cagliari;

Clarenza Enrico, presidente di sezione della Corte di appello di Aquila, tramutato a Trani a sua domanda;

Boccalini Francesco, consigliere di appello applicato alla Corte di cassazione di Firenze, nominato presidente di sezione della Corte di appello di Venezia;

De Lectis Teseo, consigliere della Corte di appello di Aquila, id. di Aquila;

Corsi cav. Raffaele, id. di Firenze, in missione di presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, id. di Trani;

Altobelli Achille, id. di Trani, tramutato a Napoli;

Sorgente Teobaldo, id. di Messina, id. id.;

Teodorani Pio, id. di Roma, è tramutato a Firenze e destinato in missione di presidente del tribunale di Roma;

De Marinis Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani applicato a Napoli, tramutato a Napoli;

Borelli Camillo, id. di Ancona, id. a Roma;

De Filippis Augusto, id. di Palermo, applicato alla procura generale di Napoli;

Pugliese Antonio, id. di Trani, id.;

Simondetti Giuseppe, id. di Casale, id. di Torino;

Masucci Giovanni, id. di Napoli, destinato in missione di procuratore del Re in Napoli;

De Vecchi Piero, procuratore del Re a Firenze, nominato sostituto procuratore generale in Ancona;

Nuccorini Francesco, id. a Pisa, tramutato a Firenze;

Martinelli Nicola, presidente del tribunale di commercio di Napoli, nominato consigliere d'appello a Napoli;

Lanza Vittorio, id. del tribunale civile e correzionale di Salerno, id. a Napoli al tribunale di commercio;

De Monte Giovanni, vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Napoli, nominato presidente dello stesso tribunale di Napoli;

Brancia Carlo, presidente del tribunale di Cassino, nominato a sua domanda vicepresidente del tribunale di Napoli conservando titolo e grado di presidente;

Mazza Dulcini Francesco, procuratore del Re a Salerno, applicato alla procura generale in Napoli;

Teja Carlo Alberto, sostituto procuratore del Re in Torino, id. di Torino;

Tartufari Assuero, sostituto procuratore generale applicato alla Corte di Bologna come consigliere, nominato consigliere della Corte d'appello di Roma;

De Ponti Paolo, vicepresidente del tribunale civ. e correzionale di Milano, nominato presidente del tribunale civ. e correzionale di Ravenna;

Giorgi Giorgio, giudice del tribunale civ. e correzionale di Lucca, incaricato di reggere la presidenza del tribunale di Avellino.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti del 29 aprile 1877:

Furginele cav. Domenico, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Corte d'appello di Napoli;

Arlia cav. Luigi, id. di Trani, id.;

Russomanno cav. Niedo, id. di Aquila, id.;

Mantese Carlo, id. id., id.;

Galante Enrico, id. id., id.;

Grimaldi Vincenzo, id. di Trani, id. di Napoli;

Moschetti Vincenzo, id. di Macerata, id. di Bologna;

Nappi cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e correzionale di Santa Maria, nominato consigliere soprannumerario della Corte d'appello di Napoli;

Ballarini cav. Luigi, id. di Brescia, id. id. di Brescia;

Reggianini cav. Natale, id. di Modena, id. id. di Macerata;

Buongiovanni cav. Francesco, id. di Mondovì, id. id. di Torino;

De Cesare Gennaro, id. di Campobasso, id. di Aquila;

Sorrentino d'Afflitto cav. Nicola, id. di Avellino, id di Trani;

Fiocca Giovanni, id. di Larino, id. di Aquila;
Rocco Lauria Luigi, presidente del tribunale civile e correzionale di Lecce, nominato consigliere in soprannumero della Corte di appello di Catanzaro;
Imperatrice Giuseppe, già presidente di tribunale civile e correzionale, richiamato in magistratura e nominato consigliere in soprannumero della Corte di appello di Trani.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con decreti del 12 aprile 1877:

Gemellaro cav. Vincenzo, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Catania, applicato temporaneamente alla procura generale presso la Corte di appello di Catania per compiervi le funzioni di sostituto procuratore generale;
Previtera cav. Giovanni, id. di Messina, incaricato di esercitare le sue funzioni presso il tribunale di Catania;
Pansini Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Pesaro, tramutato in Lucera;
Maiorini Angelo, pretore del mandamento di Barletta, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Pesaro;
Gatti Zaccaria, id di Verdello, id. di Este;
Balestreri Angelo, pretore del Sestiere Maddalena di Genova, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Genova:
Veggiani Giuseppe, pretore del 4° mandamento di Bologna, id. di Camerino;
Airenti Davide Francesco, giudice del tribunale civile e correzionale di Perugia, tramutato in Genova in seguito a sua domanda;
Monti Matteo, id. di Ancona, incaricato di reggere la presidenza del tribunale di commercio di detta città:
Della Cananea Augusto, id. di Perugia, tramutato in Ancona in seguito a sua domanda;
Salterini Raimondo, id. di Rieti, id. in Perugia id.;
Meardi Antonio, id. di Fermo, id. in Rieti;
Chemi Giulio, id. di Camerino, id. in Fermo.
Capucci Virginio, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Trapani;
Wiel Alessandro, giudice del tribunale di commercio di Venezia, dispensato dalla carica in seguito a sua domanda;
Amati Polidoro, procuratore del Re presso il tribunale di Tolmezzo, tramutato in Rovigo;
Cesaris Marcello, sostituto id. di Bergamo, nominato procuratore del Re presso il tribunale di Tolmezzo;
Naccari Gio. Battista, id. di Mantova, tramutato in Bergamo.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Esame di concorso ai posti gratuiti della R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Milano.

A mente del regolamento organico 7 marzo 1875, n. 2433 (Serie 2ª) si fa noto, che per l'anno scolastico 1877-78 rendonsi vacanti presso questa Scuola sette posti gratuiti per la durata dei quattro anni scolastici successivi; tre a favore delle provincie venete e quattro per le lombarde; la quota annua della pensione è di lire 726 48 pei posti veneti, e di lire 588 42 pei lombardi, da riscuotersi in nove rate mensili, durante cioè l'anno scolastico.

Gli studenti che aspirano al conseguimento dei medesimi, devono, entro il 15 agosto prossimo, far pervenire a questa Direzione:

La relativa domanda in carta da bollo da 50 cent. corredata:

1° Dalla fede di nascita.

2° Dall'attestazione di buona condotta, rilasciata dal capo dell'Istituto in cui lo studente abbia percorsi i suoi studi.

3° Dall'attestato d'aver superato gli esami di passaggio dal 2° al 3° anno di corso in un Liceo governativo o pareggiato, o quello di aver compiuti tre anni di corso e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Gli aspiranti ai posti gratuiti devono sostenere un esame di concorso stabilito dal R. decreto 7 marzo 1875.

Il detto esame è orale e scritto, verrà dato in questa R. Scuola il giorno 27 del prossimo agosto, e verserà sulla lingua e letteratura italiana, algebra elementare, geometria e sulla fisica.

La prova in iscritto consiste in un componimento italiano; la prova orale in interrogazioni sopra tutte le materie dell'esame; per la prima sono concesse 4 ore di tempo; la seconda durerà 1 ora.

Sono richiesti almeno 8[10 dei voti per essere classificato fra i vincitori dei posti gratuiti.

Milano, 20 marzo 1877.

Il Direttore: Cav. dott. Lorenzo Corvini.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che essendo nuovamente interrotta la linea telegrafica della Siberia fra Tumen e Omsk i telegrammi pel Giappone sono istradati per le vie di Turchia, Malta o Zante a scelta dei mittenti.

Le tasse per ogni parola applicabili alle vie suddette sono le seguenti, a partire da qualsiasi ufficio italiano:

Via Turchia . . . . L. 13 75
Via Malta o Zante . . . . » 14 »

Firenze, 5 maggio 1877.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 4 corrente in Floridia, provincia di Siracusa, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con erario limitato di giorno.

Firenze, li 5 maggio 1877.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 617040 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100, al nome di Razzon Francesco del vivente Eugenio, domiciliato in Omegna (Novara), con vincolo a favore dell'Amministrazione militare, pel matrimonio del titolare con Generi Rosa del vivente Chiaffredo, vedova di Costa Eugenio, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bazzon Francesco del vivente Eugenio, domiciliato in Omegna (Novara) (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 23 aprile 1877.

Per il Direttore Generale
Pagnolo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 219591 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 36651 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 20, al nome di Tafuri Raffaele fu *Tommaso*, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tafuri Raffaela fu *Giuseppe*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 25 aprile 1877.

Per il Direttore Generale
FEBRERO.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Programma per il premio BRESSA.

Il testamento del dottore in medicina e chirurgia CESARE ALESSANDRO BRESSA, in data del 4 settembre 1835, contiene le seguenti testuali disposizioni:

« Eleggo erede universale dei miei beni presenti e futuri, » dopo soddisfatti tutti i varii legati, la Reale Accademia delle » Scienze di Torino, che potrà farsi rappresentare dal di lei se- » gretario perpetuo o da un procuratore eletto a tal uopo dai » membri residenti.

« Appena cessato il dritto d'usufrutto (nello stesso testamento » costituito in favore della signora Claudia Amata Dupêché) sulle » sostanze cadenti in eredità, l'Accademia delle Scienze di Torino » andrà al possesso di esse e potrà vendere gli stabili, piazzare i » capitali in quel modo che essa crederà del suo interesse, e col » reddito di tutte queste sostanze stabilire un premio biennale » che alternerà nel seguente modo, cioè:

« Il reddito netto del primo biennio servirà di premio da accor- » darsi a quello scienziato, di qualunque nazione egli sia, che » durante l'ultimo quadriennio avrà fatto la più insigne ed utile » scoperta, o prodotto l'opera più celebre in fatto di scienze fisi- » che e sperimentali, storia naturale, matematiche pure ed appli- » cate, chimica, fisiologia e patologia, non escluse la geologia, la » storia, la geografia e la statistica.

« Il reddito netto poi del secondo biennio si compartirà a quello » scienziato italiano, che, a giudizio della stessa Accademia di » Torino, avrà fatto nell'ultimo quadriennio la più importante » scoperta, o pubblicato l'opera più ragguardevole in Italia su » taluna delle scienze sovra enunciate, e così di seguito collo » stesso ordine. »

L'Accademia, senza dissimularsi la grave responsabilità che l'atto generoso del dottor BRESSA le impone chiamandola a portar giudizio su produzioni dell'intelletto umano, che potranno sorgere in qualsiasi parte del vasto dominio di quasi tutte le scienze positive, crede dover corrispondere alla liberale fiducia del testatore, impegnandosi ad eseguire fedelmente le disposizioni del suo testamento, dettato dalla lodevole intenzione di promuovere l'incremento della scienza.

Il lascito BRESSA rimase libero dalla condizione d'usufrutto nel mese di luglio 1876. Per conseguenza il primo biennio indicato nel testamento deve abbracciare gli anni 1877 e 1878.

Il primo premio sarà conferito nel 1879 a quello scienziato, di qualunque nazione egli sia, che durante il quadriennio precedente, cioè dal 1° gennaio 1875 fino all'ultimo dicembre 1878, avrà fatto la più insigne ed utile scoperta, o pubblicato l'opera più celebre nel dominio delle scienze matematiche pure ed applicate, nelle discipline sperimentali, la fisica cioè, la chimica, la fisiologia, nella storia naturale, compresa la geologia, nella patologia, nella storia, geografia e statistica.

Il valore del primo premio, destinato al quadriennio 1875-1878, sarà di lire italiane dodicimila.

In conformità allo spirito del testamento BRESSA l'Accademia sceglierà la migliore fra le scoperte ed opere pubblicate, sieno o non sieno presentate dai loro autori, senza vincolarsi in alcun modo, se non coi limiti del tempo dal testatore prescritto e della delicatezza che proibisce di giudicare in causa propria.

Nessuno dei soci nazionali, residenti o non residenti, dell'Accademia potrà conseguire il premio.

Nell'anno 1881 si conferirà il secondo premio BRESSA per il quadriennio 1877-1880, colle stesse norme sovraindicate, sol che, in obbedienza al testamento, questo secondo premio non potrà conseguirsi che da uno scienziato italiano.

E così di seguito, ogni quattro anni, il premio BRESSA sarà devoluto ad uno scienziato di qualsiasi nazione, ed ogni quattro anni ad uno scienziato italiano, con regolare alternazione fra un premio che potrebbesi chiamare mondiale od universale ed un premio nazionale.

Torino, il 7 dicembre 1876.

Il Presidente dell'Accademia: FEDERIGO SCLOPIS.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Indépendance Belge* pubblica il testo del dispaccio spedito il 2 maggio dal ministro degli affari esteri di Turchia ai rappresentanti della Porta presso le potenze estere a proposito della condotta del governo rumeno. Questo dispaccio suona come appresso:

“ Il governo presso il quale siete accreditato deve avere avuto conoscenza del messaggio che il principe Carlo ha indirizzato alla Camera dei deputati riunita a Bukarest il 26 aprile.

“ I Principati Uniti erano stati invasi due giorni innanzi e da parecchie parti, dalle armate russe. Alla Sublime Porta correva da allora l'obbligo di considerare le idee espresse in quel messaggio e gli atti del governo del principe che ne sono stati o potrebbero esserne la conseguenza, non siccome quelli che emanavano dalla libera volontà delle autorità o delle popolazioni dei Principati, ma siccome la conseguenza diretta dell'occupazione straniera.

“ La triste situazione a cui si trovano per tal ragione ridotti i Principati essendo oggi un fatto compiuto, non rimane alla Sublime Porta che un dovere da compiere: quello di affermare che essa ha fatto tutto ciò che dipendeva da lei per prevenirla e che essa non ha incorso, sott , nessun titolo e in veruna misura, una responsabilità qualunque per questo fatto. Non dipendeva dalla Sublime Porta sola di riconoscere e di far riconoscere dall'Europa la neutralità dei Principati. Se essa non ha creduto dover prendere nella conferenza di Costantinopoli l'iniziativa della proposta della neutralità perpetua dei Principati Uniti, egli è che lo scopo della conferenza era tutt'altro, e la Sublime Porta non avrebbe avuto il diritto di sollevare, di proprio capo, delle quistioni estra-

nee alla conferenza. Essa temeva pure, affrontando in un senso qualunque codesta quistione, di somministrare delle nuove ragioni di malcontento alla Russia, la quale, senza dubbio, avrebbe riguardata una siffatta proposta come una misura diretta contro di lei. La Sublime Porta era d'altronde convinta che i Principati, ove lo volessero, troverebbero sempre nelle disposizioni del trattato di Parigi dei mezzi sufficienti per far rispettare il loro territorio e che la Russia s'arresterebbe dinanzi alla barriera che elevavano gli impegni presi di fronte a tutta Europa. Le disposizioni del trattato di Parigi prescrivevano infatti ai Principati di combinare la loro azione militare con quella del governo imperiale per la difesa del loro territorio, nel tempo stesso che interdicevano l'ingresso del Principato perfino alle armate della Corte alta sovrana, quand'anche l'ordine interno vi fosse stato turbato, senza il previo accordo di tutte le potenze firmatarie del trattato.

" In presenza di stipulazioni internazionali così esplicite è impossibile ammettere la scusa d'impotenza in diritto od in fatto, allegata dal governo del principe, di opporsi all'invasione dei Principati. È altrettanto evidente che la Russia, entrando nei Principati, come ha fatto, ha violato degli impegni internazionali non meno solenni di quelli che sarebbero stati il risultato d'un riconoscimento formale della neutralità di questo territorio.

" Da un altro canto il governo imperiale non aveva mancato di proporre al governo del principe di concertarsi colla Corte alta sovrana relativamente ad un'azione militare che fosse richiesta dalle circostanze; e sebbene questa offerta fosse stata respinta, la Sublime Porta ha indirizzato anche ultimamente al governo del principe l'invito ufficiale di unire i suoi sforzi ai proprii per scongiurare il pericolo comune. La risposta del principe, in presenza di una invasione imminente, è stata assolutamente dilatoria.

" La Sublime Porta ha la coscienza di avere scrupolosamente adempiuto il proprio dovere di governo alto sovrano dei Principati Uniti. Spetta ora alle grandi potenze amiche di apprezzare, se in presenza delle imprese della Russia, contro le quali la Sublime Porta protesta colle armi in pugno, la condotta che ha tenuto il governo del principe Carlo è stata conforme agli obblighi che gl'incombevano. Mentre la Porta offriva a questo governo i mezzi di difendere il paese contro l'invasione nemica, i ministri di Bukarest trattavano secretamente colla Russia e stipulavano fino dal 16 aprile la convenzione che è stata comunicata alle Camere e che poneva tutte le risorse del paese a disposizione dell'invasore.

" La pubblicazione di questa convenzione ha rivelato una situazione che la Porta era ben lontana dal sospettare e che addossa la più grave risponsabilità ad un governo che, dimentico di tutti i suoi doveri, non ha esitato a stipulare collo straniero degli accordi inqualificabili, aventi per iscopo di facilitare l'invasione dell'impero e che tradiscono nello stesso tempo gli interessi del paese, la fiducia del governo alto sovrano e le speranze che tutta l'Europa aveva fondato sulle istituzioni dei Principati Uniti.

" Il giudizio che deve colpire degli atti di una slealtà così patente non potrebbe essere troppo severo.

" In attesa, e sebbene il messaggio affermi che la Russia ha promesso di non entrare nella città di Bukarest, la Sublime Porta deve considerare il principe e le autorità locali del paese come trovantisi in potere del nemico, e in conseguenza come un'usurpazione a danno dell'autorità legittima, gli atti e le decisioni che fossero emanati sotto il regime dell'occupazione, ed offendessero direttamente od indirettamente le relazioni dei Principati colla Corte alta sovrana.

" Vogliate dar lettura e copia di questo dispaccio a S. E. il ministro degli affari esteri. „

Nella seduta del 4 corrente della Camera dei comuni di Inghilterra il signor Forsyth annunziò di voler proporre un emendamento alla quarta risoluzione del signor Gladstone.

Il signor Johnston chiese al signor Wolff se egli proporrà la questione pregiudiziale sulle mozioni del signor Gladstone. Il signor Wolff rispose di averne avuto l'intenzione perchè egli credette che nell'attuale situazione dell'Europa le proposte del signor Gladstone siano di tal natura da recare imbarazzo al governo. Tuttavia egli aggiunse di voler cedere senza difficoltà la parola al signor Lubbock. Quest'ultimo a sua volta dichiarò di credere che non possa farsi buona accoglienza alle proposte del signor Gladstone. Promise poi di ritirare la sua mozione nel caso che il governo accolga quella di lord Elcho.

Fra gli applausi della opposizione prese la parola a questo punto il signor Gladstone e disse: " Di fronte ai discorsi che furono fatti durante questa settimana dai banchi ministeriali e specialmente di fronte alla dichiarazione del signor Stafford Northcote, il quale espresse l'ardente desiderio di una dichiarazione politica dell'opposizione, credo di dover domandare se il governo intenda usare della sua influenza presso il signor Wolff onde ottenere da lui che non si proceda ad un voto diretto, o se il governo si contenterà di far votare sulla questione pregiudiziale. „

Il signor Stafford Northcote rispose trattarsi di una domanda affatto straordinaria ed alla quale non si può rispondere. La mozione del signor Gladstone non solleva a quanto pare una questione diretta di mancanza di fiducia; ma il signor Gladstone ha fatta una serie di proposte le quali, secondo l'opinione dei signori Wolff e Lubbock, non devono nelle circostanze attuali formare oggetto di discussioni parlamentari. Quanto al governo, esso non pensa ad intervenire nè presso il signor Wolff, nè presso il signor Lubbock, o presso qualsia altro membro della Camera dei comuni.

Il signor Forster chiese da ultimo se sia stata inviata una risposta alla circolare del principe Gortschakoff e se un tale documento verrà presentato. Il cancelliere dello Scacchiere dichiarò che la risposta fu inviata e che sarà comunicata nel più breve termine possibile.

L'agenzia *Reuter* ha per telegrafo da Bukarest 4 maggio, che nel ricevere l'indirizzo di risposta al discorso del trono, il principe Carlo ha manifestato la sua gratitudine per la fermezza di quella risposta, ed ha espresso la speranza che le forze rumene basteranno ad impedire che la Rumenia divenga il teatro della guerra. Io, disse il principe, agirò sempre da rumeno.

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato il moratorio, ma il governo sarebbe deciso di non applicarlo che in alcuni distretti.

Il *Correspondenz Bureau* di Vienna reca da Ragusa 5 maggio, che, stando a notizie degne di fede, la rivolta dei miriditi può riguardarsi come sedata. Parecchi capi dei miriditi furono arrestati e tradotti a Scutari. Si ritiene che il principe Prenk Doda si arrenderà.

La stessa agenzia telegrafica ha da Bukarest 5 maggio di sera, che il comandante d'un *monitor* turco è giunto in quel giorno ad Oltenizza, e dopo aver fatto tirare un colpo di cannone a polvere, ha intimato al distaccamento rumeno di ritirarsi. Partito il distaccamento, i turchi hanno immerso nel Danubio delle torpedini.

Tempo fa il foglio ufficiale di Madrid ha pubblicato vari decreti regi che sancivano misure di clemenza a favore dei fuorusciti spagnuoli.

Essendo sorti dei dubbi sulla portata di queste misure, il governo francese ha chiesto all'ambasciata di Spagna delle informazioni in proposito.

A riscontro di tale richiesta il marchese de Molins ha fatto sapere che l'amnistia accordata dal governo spagnuolo si applica unicamente ai delitti politici o connessi alla politica, e non già ai crimini e delitti comuni che cadono sotto le sanzioni della legge penale ordinaria.

I disertori dell'esercito regio non saprebbero pertanto godere dei benefizi dell'amnistia. Gli individui appartenenti a questa categoria dovranno rivolgere alle autorità spagnuole delle domande individuali di perdono. In ogni caso, anche ottenuto un esito favorevole per le loro istanze, i disertori dovranno prestare il loro tempo di servizio. I consoli spagnuoli ebbero istruzioni per provvedere al rimpatrio dei fuorusciti carlisti che fossero privi di risorse. Il governo francese fece notificare queste informazioni ai rifugiati spagnuoli che si trovano internati sul territorio della repubblica.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Cadice, 6. — Proveniente da Genova è arrivato ed è ripartito il postale *Sud America*, della Società Lavarello.

Costantinopoli, 6. — Ieri una corazzata turca bombardò e incendiò il campo russo a Reni.

Il blocco dei porti russi sarà stabilito con 20 navi.

Londra, 7. — La risposta dell'Inghilterra alla circolare russa non accetta i motivi addotti da Gortschakoff, nè le sue conclusioni. Il governo inglese nega che la maniera di agire della Russia sia conforme ai sentimenti e agli interessi dell'Europa; dice che la riunione di grandi masse di truppe alla frontiera turca formava un ostacolo materiale alla pacificazione interna della Turchia e alle riforme, e che l'ingresso di queste truppe nel territorio turco non può rimediare alle difficoltà, nè migliorare la sorte dei cristiani. La linea di condotta della Russia è in opposizione colla stipulazione del trattato di Parigi, colla quale la Russia si impegnò di rispettare l'integrità e l'indipendenza della Turchia. Questa stipulazione fu confermata nel 1871. Lo Czar, decidendo di agire contro la Turchia e di ricorrere alle armi senza consultare i suoi alleati, si è separato dal concerto europeo che esistette finora, e violò nello stesso tempo la regola che si era impegnato solennemente di seguire. È impossibile, soggiunge la risposta, di prevedere le conseguenze di questo atto. Il governo inglese ripudia la asserzione di Gortschakoff che la Russia agisca negli interessi della Gran Bretagna e delle altre potenze e dichiara che la decisione del governo russo non potrebbe avere nè il concorso, nè l'approvazione dell'Inghilterra.

Bruxelles, 7. — Un dispaccio di Metz, in data d'oggi, dice che alle ore 4 di questa mattina si sviluppò un incendio nella cattedrale di Metz, cagionato probabilmente dall'illuminazione. L'imperatore e Moltke accorsero sul luogo del disastro.

Pietroburgo, 7. — Un dispaccio ufficiale da Tiflis dice che non vi è alcuna notizia dall'esercito.

Il 2 maggio sette navi turche sono apparse dinanzi a Sotscia e partirono senza colpo ferire.

Il 3 una fregata turca ha bombardato Poti, ma i colpi hanno mancato al loro scopo.

Buenos-Ayres, 5. — Oggi ebbe luogo l'apertura del Congresso argentino.

Il messaggio del presidente Avellaneda fa cenno delle economie realizzate, e dei grandi lavori che furono compiuti, fra i quali la ferrovia di Tucuman. Questi lavori, benchè abbiano imposto al paese gravi oneri, sono tuttavia un pegno certo di prosperità in un prossimo avvenire. Il Presidente si congratula della nuova êra politica inaugurata coll'insuccesso di Lopez Jordan, il quale tentò di provocare una sollevazione nella provincia di Entre Riôs. Il Presidente constata quindi i progressi fatti dall'industria argentina, il successo della esposizione industriale e lo sviluppo della produzione agricola dimostrato dalle ultime statistiche, le quali presentano un notevole eccedente nella esportazione in confronto della importazione. Il messaggio del Presidente constata infine che le relazioni colle potenze sono assai soddisfacenti.

Bukarest, 7. — I turchi bombardarono questa notte il porto rumeno di Bechet e colarono a fondo cinque navi inglesi e parecchie altre cariche di grano.

I baschi-bozuks saccheggiarono i villaggi nelle vicinanze di quel porto, e ripassarono quindi il Danubio col loro bottino.

Buda-Pest, 7. — Il presidente del ministero risponderà mercoledì all'interpellanza di Somssich, riguardante gli ostacoli della navigazione sul Danubio, e all'interpellanza relativa ai disordini avvenuti a Temesvar in occasione del passaggio dei softas.

Erzerum, 5. — L'ala destra russa avanzò verso Genles Tschildir, collo scopo evidente di girare la seconda linea di difesa dei turchi a Sognanle. L'ala sinistra cerca di sforzare il passaggio di Bajazid per Sonikoy. Il centro dell'esercito russo trovasi nella pianura di Kars, e sembra che voglia attendere il risultato di questi movimenti.

Il tempo è migliorato.

Washington, 7. — Appena il governo avrà ricevuto da Pietroburgo la notificazione ufficiale della guerra, proclamerà una stretta neutralità pei sudditi americani.

Madrid, 7. — Un decreto reale ordina che il governo e l'amministrazione nelle provincie basche siano assolutamente eguali alle altre provincie. Il clero sarà pagato dallo Stato secondo il Concordato.

Metz, 7. — L'incendio distrusse completamente il tetto della cattedrale, e recò gravi danni nell'interno della chiesa.

Londra, 7. — *Camera dei comuni.* — Regna nella sala una grande animazione. Le tribune sono affollate.

Hayter chiederà domani se sia preparata una lista speciale dei reggimenti destinati al servizio all'estero.

Northcote, rispondendo ad una interrogazione, dice di non avere ricevuto alcuna informazione ufficiale sull'annessione della repubblica di Transvaal all'Inghilterra, ma che tuttavia Scheptone informò lord Carnaron che, avendo esaurito tutti i mezzi per un accomodamento, fu obbligato di annettere quella Repubblica.

Trevelyan domandò se Gladstone acconsente che la sua seconda mozione sia così concepita:

« La Camera è d'avviso che la Porta, colla sua condotta verso i suoi sudditi e col rifiuto di dare garanzie per una migliore amministrazione, ha perduto ogni diritto di ricevere l'appoggio materiale e morale della Corona inglese. »

Trevelyan domanda pure se Gladstone intende di ritirare la terza e la quarta mozione.

Gladstone risponde che proporrà la sua prima mozione; che è pronto di accettare l'emendamento di Trevelyan alla seconda, e che non proporrà le rimanenti mozioni.

Hartington dice che le mozioni come sono ora proposte dovrebbero avere l'appoggio generale dell'opposizione; domanda dunque che Lubbock acconsenta a ritirare la mozione pregiudiziale.

Lubbock acconsente.

Northcote dice che non può farsi un giusto criterio delle osservazioni di Lubbock e di Gladstone, e sembragli che la Camera sia giunta ad una situazione assai ridicola (*applausi*), ma fra le due assurdità vuole scegliere la minore e acconsente dunque che si discuta la mozione di Gladstone.

Segue un grande tumulto; parecchi membri domandano simultaneamente la parola e si impegna una lunga discussione per sapere se si deve incominciare la discussione, perchè la situazione è ora completamente cambiata.

Si decide di incominciare la discussione.

Gladstone propone la sua prima mozione. Egli dice che non vuole proporre un voto di biasimo, locchè non recherebbe alcun vantaggio agli interessi del paese, ma trova che la politica estera dell'Inghilterra da 18 mesi è deplorevole; constata l'opposizione di sir E. Elliot contro gli sforzi di lord Salisbury; vede con apprensione l'azione isolata della Russia e dice che lo scioglimento della quistione d'Oriente da parte della Russia e dell'Austria-Ungheria non può essere mai soddisfacente. Soggiunge che l'Inghilterra deve fare qualche cosa di più che semplici rimostranze; prevede il rinnovamento delle atrocità nella Bulgaria finchè la Turchia non troverà una potenza decisa ad impedirle, e dice che l'Inghilterra non deve contentarsi di sole proteste.

Cross, rispondendo a Gladstone, difende il governo; dimostra che le voci di divergenze fra lord Salisbury e gli altri ministri sono infondate; soggiunge che Gladstone non osa di consigliare apertamente un'alleanza colla Russia contro la Turchia, ma che tale è lo scopo al quale tende la sua politica; che la Russia è responsabile della rottura dell'azione unita dell'Europa; che gli sforzi dell'Inghilterra devono essere diretti a localizzare il conflitto e a mantenere una stretta neutralità. Cross termina dicendo che se lo Czar mantiene la sua parola di non nutrire nessun disegno contro Costantinopoli non vi sarà conflitto cogli interessi inglesi.

Il seguito della discussione fu rinviato a domani sera.

Bukarest, 7. — Si attende il Granduca Nicolò.

L'avviso francese *Petrel* è giunto a Sulina.

Le acque delle riviere diminuiscono. Il tempo è bello.

Berlino, 7. — Il *Monitore* annunzia che i Consolati tedeschi in Egitto assunsero la protezione dei sudditi russi, avendo i Consolati russi sospeso le loro funzioni.

Mosca, 7. — Il Comitato slavo invitò i suoi emissari nei territori slavi occupati dalle truppe russe ad agire per la rigenerazione della vita nazionale, e specialmente per ciò che riguarda la religione.

Vienna, 7. — La *Corrispondenza Politica* ha da Atene: Il gabinetto indirizzò alla Porta una nota, nella quale protesta per essere stati posti in libertà parecchi capi briganti che si trovavano in prigione, i quali colle loro bande infestarono altre volte i distretti limitrofi della Grecia.

Le iscrizioni per le riserve furono chiuse in tutto il regno. Esse danno un contingente di 100,000 uomini.

NOTIZIE DIVERSE

Statistica del 1° trimestre 1877 del *Commercio speciale di esportazione ed importazione del Regno*. — La Direzione generale delle gabelle ha pubblicato le tavole statistiche del nostro commercio nel primo trimestre del corrente anno, in confronto del movimento commerciale nello stesso periodo dell'anno scorso.

Il riassunto dei valori delle merci importate ed esportate nell'accennato trimestre ci presenta le seguenti cifre totali:

L'*imp rtazione* superò di circa 14 milioni e mezzo il valore delle merci importate nel corrispondente trimestre del 1876.

L'*esportazione* scemò per un valore di 47 milioni e mezzo a un dipresso.

Le categorie sulle quali si verificarono i principali aumenti nell'importazione furono le *acque, bevande ed olii*; *canapa, lino e relative manifatture*; *cereali, farine e paste* (oltre 12 milioni); *legnami e lavori in legno* (oltre il doppio); *tabacchi* (1 milione); *sete e relative manifatture* (oltre 20 milioni).

Scemarono invece le importazioni delle *mercerie e chincaglierie* (5 milioni circa), del *cotone e relative manifatture*; *derrate coloniali, generi medicinali, prodotti chimici, ecc.*; *lane, crino, peli* (5 milioni).

Nell'*esportazione* le principali diminuzioni si ebbero nelle categorie *canapa, lino e relative manifatture* (quasi del doppio); *sete e relative manifatture* (88 milioni nel 1876, 66 milioni nel 1877); *cereali, farine e paste* (da 20 a 8 milioni).

Aumentarono quelle dei *metalli comuni e lavori relativi*; *lane, crino e peli, grassina*.

Le entrate doganali nel trimestre in discorso ascesero a lire 24 milioni, con una diminuzione di circa 1 milione e mezzo in confronto del 1876.

Trecento indiani nel fiume sacro. — Il *Times of India* narra che, il 20 dello scorso marzo, s'avverò un terribile caso nella provincia di Uda, durante una delle grandi feste che gli Indù celebrano ogni anno sulle rive del Sarju, affluente del Gange. I bramini avvevano annunciato che una felice congiunzione dei pianeti renderebbe l'occasione più favorevole per tutti quelli che desideravano purificarsi dei loro peccati immergendosi nei flutti della Gograh.

La città di Uda, dove Brama, la settima incarnazione di Visnù, aveva l'abitudine di fare le sue abluzioni col bramano Visuamitra, era stata fissata come meta del pellegrinaggio. Migliaia di Indù vi si recarono da Lucknow e dai distretti vicini, e, nel loro entusiasmo, si precipitarono tutti insieme nel fiume sacro.

Ne seguì uno spaventevole tumulto. Quei fanatici, i quali credono meritare il cielo assoggettandosi a delle torture nelle loro pagode, o facendosi schiacciare sotto le ruote del carro di Brama, vollero senza dubbio offrirsi in sagrificio al loro Dio. Più di 300 di loro perirono schiacciati o soffocati, e i loro cadaveri vennero travolti dal fiume, i cui flutti sono, nella immaginazione dei settari di Brama, la via che conduce alla felicità eterna.

La peste a Bagdad. — Ai giornali inglesi telegrafano da Teheran, il 2 corrente, che la peste infierisce vieppiù a Bagdad, e che nella settimana decorsa si ebbero a deplorare 254 morti.

Elefanti e rinoceronti dell'Africa. — Il signor Holub, viaggiatore tzeco, testè ritornato dall'Africa meridionale, che visitò già tre volte, e che la terza volta percorse il corso superiore dello Zambese, afferma che, in quel paese, egli incontrò cinque differenti specie di elefanti, ed altrettante varietà di rinoceronti.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 7 maggio 1877 (ore 17 17).

Barometro salito da 5 a 7 mm. sull'Adriatico superiore e da 1 a 4 mm. nel resto d'Italia, Genova 751 mm , ovest della Sicilia 758 mm. Dominano venti fra scirocco e libeccio, forti in alcuni punti delle coste della Liguria e del Tirreno. Mare agitato da Genova alla Palmaria, a Portotorres e all'imboccatura del canale d'Otranto. Cielo generalmente nuvoloso; nebbioso alla Palmaria, sul golfo di Napoli e a Palascia (Otranto). Piogge in alcuni paesi dell'alta e media Italia. Tempo generalmente bello e calmo nella Gran Bretagna. Cielo nuvoloso a Pietroburgo; coperto a Bregens e a Pola; piovoso a Riva. Mezzogiorno forte e mare assai agitato a Salonicco. Nel periodo decorso piogge interrotte nel Nord e nel centro, abbondanti ad Urbino. Ieri venti forti del primo quadrante agli Alberoni (Venezia). La notte scorsa e stamani nebbia fitta a Palascia. Il tempo si mantiene per ora disposto a parziali turbamenti nell'Italia superiore e centrale. Dominio di venti freschi e forti delle regioni occidentali.

Osservatorio del Collegio Romano — 7 maggio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	756,9	757,4	757,4	757,6
Termomet. esterno (centigrado)	16,7	21,2	20,8	15,7
Umidità relativa...	80	52	44	86
Umidità assoluta...	11,38	9,78	8,01	11,43
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 13	S. 19	SO. 18	S. 9
Stato del cielo......	4. cirro-cumuli	6. cirri	9. molti strati	10. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 21,9 C. = 17,5 R. | Minimo = 13,3 C. = 10,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 8 maggio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1877	—	—	69 35	69 30	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 10
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	73 10
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 30
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1125 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	418 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	387 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	585 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	113 20	113 —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 36	28 31	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	22 73	22 70	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1877: 71 45, 47 1/2 cont.; 2° sem. 1877: 69 30 cont.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

Il Sindaco: A. PIERI.

(1ª *pubblicazione*).

REGIA PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

Avviso d'Asta.

ESPERIMENTO DEFINITIVO per l'appalto della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili per la Casa penale di Sulmona.

In seguito alla offerta di ribasso del ventesimo per l'appalto della fornitura di commestibili e combustibili alla Casa penale di Sulmona,

Nel giorno di mercoledì 23 corrente mese di maggio, alle ore 12 meridiane, in una sala della R. prefettura, innanzi il signor prefetto, od a chi lo rappresenti, si procederà col metodo della candela vergine al definitivo deliberamento del suddetto appalto.

L'asta sarà aperta distintamente per ogni lotto sulla base del prezzo fissato, giusta il quadro in calce, e le offerte in ribasso non potranno essere inferiori a centesimi venti, sotto l'osservanza dell'apposito capitolato in data 1º febbraio 1877.

Ogni concorrente dovrà, a cauzione dell'offerta d'asta, depositare in contante od in biglietti aventi corso legale una somma equivalente al 5 per 0/0 dell'importare del lotto o lotti ai quali vuole concorrere.

L'appalto avrà principio col 1º maggio 1877 e terminerà col 31 dicembre 1878, colle condizioni stabilite dal relativo capitolato.

Gli aspiranti all'asta dovranno giustificare presso l'autorità preposta allo incanto la loro idoneità e responsabilità per essere ammessi a farvi partito, a termine dell'art. 6 del capitolato.

Il deliberatario entro otto giorni dalla data dell'aggiudicazione dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, sotto pena di perdere il deposito d'asta. Dovrà presentare un fideiussore solidario ed un approbatore, notoriamente responsabili e di gradimento dell'autorità appaltante, o somministrare una cauzione corrispondente al sesto del montare della impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

L'assuntore della provvista del pane avrà l'obbligo di eseguire la manipolazione nel forno dello stabilimento penale coll'opera dei detenuti, pei quali dovrà corrispondere all'Amministrazione la mercede di cent. 80 al giorno per ciascuno.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese dell'asta, di bollo, registrazione del contratto ed altre relative.

Presso la prefettura di Aquila e la sottoprefettura di Sulmona sono ostensibili le condizioni dell'appalto.

Lotti	GENERI	Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Prezzo ridotto	AMMONTARE della fornitura in seguito al ribasso d'asta — per ogni genere	per ogni lotto
1	Pane bianco . . . Chil.	25000 00	0 50	0 473	11825 00	61028 35
	Pane pei detenuti sani. »	136875 00	0 38	0 36	49203 35	
2	Vino. . . . . . . Ett.	180 00	34 00	32 164	5789 52	8741 04
	Aceto . . . . »	130 00	24 00	22 704	2951 52	
3	Riso. . . . . . . Chil.	18700 00	0 55	0 52	9729 61	15036 67
	Fagiuoli e legumi secchi »	18700 00	0 30	0 234	5307 06	
4	Patate . . . . »	10000 00	0 09	0 085	851 40	3934 41
	Rape . . . . »	3700 00	0 07	0 066	245 01	
	Erbaggi . . . . . . »	25000 00	0 12	0 1136	2838 00	
5	Olio d'olivo per condim. »	2000 00	1 40	1 324	2648 80	6196 30
	Petrolio raffinato . . »	»	»	»	»	
	Olio d'olivo per illumin. »	3000 »	1 25	1 18	3547 50	
6	Burro . . . . »	»	»	»	»	7989 92
	Strutto . . . . . . »	380 00	2 20	2 08	790 86	
	Lardo . . . . »	3700 »	2 00	1 89	7000 40	
	Cacio . . . . »	120 00	1 75	1 656	198 66	
	Uova . . . . . . Dozz.	»	»	»	»	
7	Legna di essenza forte Mir.	15000 00	0 30	0 284	4257 00	5685 93
	Ceppi idem . . . »	»	»	»	»	
	Carbone . . . . . . »	800 00	0 95	0 90	718 96	
	Paglia . . . . »	150 00	0 67	0 634	95 07	
	Foglie di grano turco . »	500 00	1 30	1 23	614 90	
					Totale L.	108612 62

Aquila, 2 maggio 1877.

2183 *Il Consigliere incaricato:* FERRARI.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI GROTTA FERRATA

Avviso di secondo esperimento d'asta
per l'appalto dei lavori del nuovo Cimitero.

Stante la seguita deserzione dell'asta tenuta il giorno 4 corrente, si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 21 maggio andante, dinanzi l'ill.mo signor sindaco, o suo delegato, avrà luogo nella residenza comunale il secondo esperimento d'asta, col metodo della estinzione della candela vergine, per l'appalto dei lavori del nuovo cimitero, che ammontano alla preventiva somma di lire 14,904 20, come da perizia redatta dal signor architetto cav. Agostino Mercandetti ed approvata dall'ufficio tecnico del Genio civile. L'incanto si aprirà in base alla cifra suddetta, e sotto l'osservanza della detta perizia e capitolato, che trovasi depositato in questa segreteria comunale ed ostensibile a chiunque, non che del regolamento sulla Contabilità dello Stato in data 4 settembre 1870.

Le offerte in ribasso non potranno essere minori di lira una per ogni lire 100.

A garanzia provvisoria delle spese d'asta dovrà ciascun concorrente depositare lire 500 in moneta corrente prima dell'atto d'offerta.

L'aggiudicatario definitivo dovrà eseguire il deposito nella Cassa comunale di un decimo dell'ammontare della somma per la quale l'appalto gli venne aggiudicato, e questo a titolo di cauzione definitiva, od in moneta corrente, od in rendita pubblica italiana al corso legale di Borsa, all'epoca della consegna.

L'importo generale del lavoro regolarmente liquidato sarà pagato dall'Amministrazione comunale nei modi e termini specificati nel capitolato di appalto.

L'aggiudicazione potrà aver luogo anche coll'offerta di un solo oblatore, a seconda dell'articolo 88 del regolamento surrichiamato.

Il tempo utile per presentare il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 11 antimeridiane del giorno 6 giugno p. v.

Dalla Residenza Municipale, addì 5 maggio 1877.

2198 *Il Segretario Comunale:* AUGUSTO ALBERINI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI TORINO

AVVISO.

Si notifica al pubblico che l'incanto che doveva tenersi presso la Direzione succitata il giorno 14 corrente mese ed annunziato coll'avviso n. 37, in data 28 aprile 1877, per l'appalto dei

Lavori di costruzione delle opere occorrenti per il complemento del forte di Vinadio, ascendenti a lire 180,000,

è sospeso, restando per conseguenza di nessun effetto l'avviso d'asta precitato.

Torino, addì 5 maggio 1877.

Per la Direzione
2201 *Il Segretario:* N. MONTICELLI.

Società LUIGI MAGGIONI e C. in liquidazione

Avviso di convocazione.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale da tenersi in questa città, salone terreno della Guardia Nazionale, in Piazza Mercanti, il 24 corrente maggio ad un'ora pomeridiana.

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori;
2. Presentazione del resoconto finale della liquidazione;
3. Determinazione della somma da corrispondere ai liquidatori a titolo di rimunerazione per l'opera da loro prestata;
4. Stanziamento della quota da distribuire quale ultimo riparto sul capitale sociale dietro ritiro ed annullamento dei rispettivi certificati di azioni;
5. Erogazione della somma che eventualmente rimanesse inesatta dopo il quinquennio di legge per azioni non presentate ai riparti capitale sociale e dell'eventuale avanzo del fondo spese;
6. Fissazione del termine di chiusura della liquidazione.

Avvertenze

I. Che i signori azionisti i quali, impediti d'intervenire all'assemblea, desiderassero di esservi rappresentati, lo potranno, delegando però altro azionista (Art. 19 dello statuto).

II. Che a tenore dell'articolo 16 dello statuto stesso, i signori possessori di azioni per avere il diritto di intervenire all'assemblea devono fare, almeno 5 giorni prima della stessa, il deposito delle azioni, il quale potrà eseguirsi

A **Milano** presso la Ditta Foletti, Weiss e C. (Via Giulini, 1).
A **Crema** presso la Banca Popolare.

NB. — Perchè i signori azionisti possano preventivamente prendere cognizione del resoconto, l'originale del medesimo cogli allegati e pezze giustificative, trovasi fin d'ora ostensibile presso la sunnominata Ditta Foletti, Weiss e C.; una copia conforme del resoconto stesso è pure ispezionabile presso la Banca Popolare di Crema.

Milano, 3 maggio 1877.

2191 I LIQUIDATORI.

Direzione di Commissariato Militare di Bologna

AVVISO D'ASTA (N. 9).

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del GRANO occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia per le truppe, si procederà addì 16 maggio andante, ad un'ora pomeridiana, presso questa Direzione (sita in via di Mezzo San Martino, nel già palazzo Grassi, al civico nº 1778), ed innanzi al signor direttore, ai pubblici incanti col mezzo di partiti segreti, per dare in appalto la seguente provvista di

Frumento occorrente pei panifici militari di questa Divisione territoriale.

Detta provvista sarà divisa in quattro distinti appalti, come segue:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto — Quintali	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto Valore reale	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale Quintali					
Bologna.	Nostrale	3000	10	300	2	L. 600 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. — L'altra rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la consegna della prima rata.
Parma	Id.	1800	6	300	2	» 600 »	
Modena	Id.	1500	5	300	2	» 600 »	
Forlì	Id.	1800	6	300	2	» 600 »	

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1876, del peso non minore di chilogrammi 75 cadun ettolitro e per qualità ed essenza conforme ai relativi campioni esistenti presso questa Direzione, Sezione di Commissariato militare di Parma e rispettivamente presso i panifici militari suddetti.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato Militare delle località in cui verrà fatta pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, avvertendo però che tali offerte dovranno essere fatte in modo distinto per ciascuno dei detti appalti.

Il deliberamento seguirà separatamente per ciascun appalto a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto per ogni quintale di frumento a provvedersi un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base allo incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati relativamente a ciascun appalto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque decorribili dalle 2 pom. (tempo medio di Roma) del giorno di provvisorio deliberamento.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Appena incominciate le operazioni d'asta pel primo appalto, non saranno più accettate offerte di sorta, comunque si riferiscano ad altro appalto.

Gli aspiranti a dette imprese per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante di aver fatto in una delle Casse dello Stato, incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, il deposito provvisorio della somma di lire seicento per ognuno dei lotti per cui intendono di fare offerta, quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio di Commissariato Militare; di tali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'asta, e consti dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte non estese in carta da bollo, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Bologna, 5 maggio 1877.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: G. UBERTIS.

2186

(1ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

d'aver luogo innanzi la 1ª sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza 12 giugno 1877.

Ad istanza della Amministrazione delle Finanze dello Stato (Intendenza di Finanza di Roma), domiciliata per elezione in via del Sudario, numero 13, presso la Regia Avvocatura generale erariale che la rappresenta,

Contro

Il sig. Francesco Franchini fu Eustachio, da Tortona, domiciliato elettivamente in Roma, piazza di Pasquino, n. 71, debitore espropriato, contumace,

Del fabbricato in piazza di Spagna, n. 62, in Roma, con cinque vani, proveniente dal Convento di Maria Santissima del Buon Consiglio in Genazzano, confinante col Convento di Sant'Antonio delle Fratte in Roma, e colla casa Fazella, distinto in mappa del comune di Roma del Rione quarto col num. 1017, col reddito imponibile di lire quattrocentottantacinque e centesimi trentotto (485 38), e gravato del tributo diretto di lire 54 42.

Al primo prezzo d'incanto in lire 7000 54, previo deposito in cancelleria del decimo e di una somma approssimativa delle spese in lire 700.

Si avvertono infine tutti i creditori iscritti di depositare nella cancelleria del tribunale nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente Bando le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi dirette al giudice signor Antonio Spaziani delegato per gli atti della graduazione.

Roma, lì 27 aprile 1877.

Il canc. PIETRO PAOLO ERCOLE.

Pubblicato e notificato il dì 6 maggio 18 7.

L'usciere del tribunale civile
ENRICO MASTRELLI.

2200

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

Strade comunali obbligatorie — *Esecuzione della legge 30 agosto 1868*

AVVISO.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale e per giorni quindici dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria della lunghezza di metri 5423, che dalla strada provinciale Ortana arriva alla stazione ferroviaria di Bassano.

Si invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dato a Bassano in Teverina, li 30 aprile 1877.

Il Sindaco ff.: F. FIASCHI.
Il Segretario Comunale: PACIFICO MOCHI.

2189

MUNICIPIO DI PIPERNO

2º *AVVISO DI ASTA per l'appalto dei lavori di diramazione dell'acqua potabile e costruzione delle fontane ed abbeveratoi.*

Essendo oggi riuscito negativo il 1º esperimento d'asta per l'appalto di cui sopra, il sottoscritto fa noto al pubblico che il 2º esperimento avrà luogo in questa segreteria comunale alle ore 10 antimeridiane del giorno 13 corrente mese sulla somma di lire 8682 651 in base alle condizioni tutte determinate col primo avviso di asta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 30 aprile scorso n. 101, e con l'avvertenza che in questo 2º esperimento sarà ricevuta l'offerta di un sol concorrente, e che il termine per la diminuzione del ventesimo scade alle ore 10 ant. del giorno 24 maggio corrente.

Dalla Residenza Municipale, li 2 maggio 1877.

Il Sindaco: GIOVANNI FASCI.

2148

Trib. civ. di Casale Monferrato.

Estratto di domanda di svincolamento di cauzione.

(1ª *pubblicazione*)

Giovanni, Carolina, avvocato notaio Luigi, Giulia, Angelina ed Amalia fratelli e sorelle Devecchi fu Francesco e Faletti Giulietta fu Luigi vedova Devecchi, domiciliati in Casale Monferrato, rendono noto:

Che quali eredi del fu notaio Francesco Devecchi il dì 26 aprile 1877 presentarono domanda alla cancelleria del tribunale civile di Casale Monferrato per lo svincolamento della cartella della rendita di lire centoventi sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, proveniente dalla iscrizione n. 13607 del Debito 30 maggio 1831, a favore di Devecchi notaio Francesco fu Giovanni Domenico, risultante da certificato numeri 49352 nero, 444652 rosso, datato da Torino li 30 settembre 1862, col numero 10370 del registro di posizione, annotata d'ipoteca per la malleveria che il fu Devecchi Francesco doveva prestare nella sua qualità di notaro.

Casale, 28 aprile 1877.

2130 AVV. PUGNO — AVV. CASSONE proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

Il conte Giovanni Vannicelli di Amelia ha presentato al tribunale di Spoleto la domanda di svincolo di una cartella di rendita consolidata italiana di lire 110, n. 15002 di certificato e 34671 registro di posizione, già vincolata in garanzia dell'ufficio di notaio esercitato in Amelia dal suo fratello Ruggero Vannicelli defunto fin dal 24 marzo 1871.

Il presente avviso si pubblica per tutti gli effetti di ragione a senso dell'art. 38 della legge sul Notariato 25 luglio 1875.

Per estratto,
Cº ANGELINI proc.

1992

Direzione di Commissariato Militare di Genova

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano pell'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 14 maggio corrente, ad un'ora pomeridiana, presso la Direzione suddetta, via della Consolazione, n° 43, piano secondo, avanti il signor direttore, col mezzo dei pubblici incanti a partiti segreti, si procederà all'appalto di tale provvista divisa come segue:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere		Numero dei lotti	Quantità per cadaun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	Tempo utile per la consegna
	Qualità	Quantità totale Quintali		Quintali			
Genova	Estero Campione N. 1	1200	4	300	3	950	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto, e le altre due si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni con l'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Idem	Estero Campione N. 2	900	3	300	3	950	

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1876, della qualità conforme ai campioni esistenti presso la suddetta Direzione ed alle condizioni dei capitoli speciali, e del peso non minore a chil. 76 per ogni ettolitro.

L'impresa baserà sui capitoli generali e speciali ostensibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, i quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi nell'offerta segreta avrà fatto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno, a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Le offerte saranno ritirate prima di cominciare le operazioni d'incanto, e queste cominciate non ne saranno più accettate.

Le offerte una volta presentate, non potranno mai in verun caso essere ritirate, ma può un offerente consegnarne altra incondizionata, prima che si siano cominciate ad aprire quelle che sono già nelle mani del presidente dell'asta.

Nell'interesse del servizio lo stesso Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni 5 dalle 2 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Le offerte dovranno essere presentate su carta filigranata col bollo ordinario di una lira debitamente firmate e suggellate, esclusa la carta libera munita di marche da bollo.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questo ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, della somma di lire 950 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte ma dovranno essere presentate a parte.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte alle Direzioni e Sezioni di Commissariato soprammentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente per il giorno dell'asta, prima dell'apertura dello incanto e siano corredati della ricevuta originale od in copia dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno accettate.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, sono a carico dei deliberatari, come pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti, nonchè il pagamento dei diritti notarili stabiliti dalla legge 25 luglio 1875.

Genova, li 4 maggio 1877. **Per detta Direzione**
Il Tenente Commissario: ROTONDO.

2181

Direzione di Commissariato Militare di Verona

AVVISO D'ASTA N. 15 — Frumento occorrente pei panifici militari di Verona e Brescia.

Stante la parziale deserzione dell'incanto oggi tenutosi,
Si avverte che nel giorno 15 maggio corr., all'ora una pomeridiana, avrà luogo un secondo esperimento presso questa Direzione, via Campo Fiore, n° 8, p. 1°, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti per la provvista di frumento nostrale per l'ordinario servizio del pane ad economia.

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di lotto	Somma per cauzione di ciascun lotto	Tempo utile per la consegna
	Qualità	Quantità totale *Quintali*		*Quintali*			
Verona	Nostrale	4200	14	300	3	700	La consegna dovrà effettuarsi in tre rate uguali entro 35 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; e cioè la prima rata nei primi 15 giorni, la seconda nei 10 successivi, la terza negli ultimi 10 giorni.
Brescia	Id.	1200	4	300	3	700	

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1876, del peso non minore di chilogr. 75 per ogni ettolitro e di qualità corrispondente ai campioni ed alle condizioni dei capitoli speciali.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento dell'appalto quando anche venisse presentata una sola offerta e questa fosse accettabile.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni e Sezioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e consti dell'effettuato deposito.

I partiti dovranno essere redatti in carta filigranata col bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non estese in carta da bollo da lira una, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Cominciate le operazioni d'asta non saranno ulteriormente accettate offerte, sebbene si riferiscano ad altra località.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse delle Tesorerie provinciali della somma di lire 700 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto a giorni dieci il tempo utile per la preventiva pubblicazione degli avvisi d'asta, fissando pure i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili dalle due pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Le spese tutte inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Verona, 5 maggio 1877. **Per detta Direzione**
Il Tenente Commissario: CHERUBINI

2175

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del 1° maggio corrente mese innanzi la prima sezione di questo tribunale civile all'asta pubblica ed a primo esperimento ha avuto luogo la vendita del seguente immobile espropriato ad istanza di Carlo Ludovici, di Angelo Falconi, mentre per taluni altri fu ordinato un nuovo incanto col ribasso di due decimi.

Descrizione del fondo venduto:

Terreno vignato e seminativo, posto nel territorio di Monte Rotondo al vocabolo S. Martino, numeri di mappa 540, 963 e 106, sez. 2ª, della quantità di are 73, e cent. 90, confinante Checchi Lorenza in Dei Pio, Sciabolini Vittoria in Lucani, strada, valutato lire 2100, gravato dell'annua imposta erariale di lire 7 94.

Detto fondo fu aggiudicato al procuratore sig. Alessandro Emidio Picciaini *pro persona nominanda*, e che indi nominò nel signor Antonio Giovagnoli, per il prezzo offerto di lire 2105.

Avverte pertanto che ora sull'indicato prezzo può farsi l'aumento del sesto con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nel termine di giorni quindici, e che va a scadere col 16 dell'andante mese, uniformandosi a quanto è prescritto nel disposto dell'articolo 680 Proc. civile — Roma, li 5 maggio 1877 — Firmato: P. P. Ercole — P. Angelelli vicecancelliere.

Specifica: carta lira 1 20, diritto lire 2, marca e rep. lire 1 40. Totale lire 4 60. Quietanza n. 14006. — C. Pagnoncelli vicecancelliere.

Per copia semplice conforme all'originale che si rilascia per inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, dalla cancelleria del suddetto tribunale, questo dì 5 maggio 1877.

2193 CARLO PAGNONCELLI vicecanc.

TRIBUNALE CIVILE E CORR. di Roma.

Ad istanza della Banca Romana, e per essa il comm. Giuseppe Guerrini governatore della medesima, domiciliato elettivamente presso il procuratore Giocondo Capobianco, via Archi della Pilotta, 43,

Io sottoscritto usciere presso il lodato tribunale ho notificato al signor Nicola Alibrandi, d'incognito domicilio, una sentenza resa dal tribunale stesso il 17 marzo 1877, portante condanna degli eredi di Vittoria Valentini a pagare alla istante Banca Romana la somma di lire 8860 81 come dall'atto di citazione, a tutto il 21 settembre 1876, più gl'interessi al 3 per 100, e tale pagamento da farsi nelle seguenti proporzioni, cioè in quanto a Nicola, Alfonso, Vincenzo e Domenico Alibrandi in ragione di un dodicesimo per ciascuno, quanto allo stesso Alfonso di un altro dodicesimo in rappresentanza dei figli e moglie, quanto al detto Vincenzo di un altro dodicesimo, nella medesima rappresentanza, quanto a Filomena Alibrandi in Ghirelli di due dodicesimi e quanto a Maria Alibrandi in Fajella degli altri quattro dodicesimi.

Condanna pure i convenuti nelle spese del giudizio, ed ordina l'esecuzione provvisoria non ostante appello, meno per le spese menzionate.

E ciò ho eseguito a senso dell'articolo 141 Codice procedura civile.

Roma, 7 maggio 1877.

2199 PIETRO REGGIANI usciere.

REGIA PRETURA del 2° mandamento di Roma.

Con atto ricevuto nella cancelleria del suddetto mandamento li 24 volgente mese il signor Enrico Villetti, romano, domiciliato via della Pace, n. 24, dichiarò di accettare col beneficio dello inventario l'eredità del fu D. Salvatore canonico Souchet, deceduto in questa città, e nella casa di sua ultima abitazione, via del Sudario, n. 40, li 5 dicembre 1876.

Roma, 28 aprile 1877.

2162 Il canc. VITTORIO GATTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la legge 6 luglio 1875, n. 2683, con la quale furono dichiarate opere di pubblica utilità i lavori da eseguirsi per preservare la città di Roma dalle massime piene del Tevere;

Visto il decreto prefettizio in data 6 aprile u. s., n. 9825, col quale fu ordinato il deposito in favore dello espropriando;

Vista la dichiarazione provvisoria di versamento in data 27 aprile p. p., n. 863, rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Roma, dalla quale risulta dell'eseguito deposito nella Cassa depositi e prestiti dello Stato della somma di lire 35,500;

Visto l'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

È pronunciata la espropriazione coattiva ed è autorizzato il Ministero dei Lavori Pubblici alla immediata occupazione di parte della casa situata in Roma nel vicolo della Farnesina, ai civici numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e distinta in mappa col n. 1035, di proprietà del signor Luigi Vannutelli, a favore del quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha eseguito il deposito del prezzo di espropriazione convenuto e rispettivamente accettato nella somma complessiva di lire 35,500, giusta quanto risulta da verbale di accettazione in data 22 marzo p. p. La parte di detto stabile che cade in espropriazione è quella che prospetta a levante verso il vicolo della Farnesina ed è costituita dai locali che sono qui appresso descritti:

1. Bottega in angolo, distinta col civico n. 6, ed avente finestra verso la Piazzetta della Farnesina.
2. Andito di porta, segnato col civico n. 5, della superficie di m. q. 7.
3. Bottega, segnata col civico n. 4, della superficie di m. q. 16 50.
4. Porzione di altro vano terreno per la superficie di m. q. 8 50, marcato col numero civico 3.
5. Tre sotterranei sottoposti agli ambienti di sopra descritti.
6. Quattro camere al primo piano prospicienti nel vicolo della Farnesina.
7. Quattro camere al secondo piano, sovrapposte alle quattro precedentemente descritte.
8. Quattro camere finalmente al terzo piano pure prospicienti nel vicolo della Farnesina.

Il presente decreto, per gli effetti degli articoli 51, 53 e 54 della succitata legge 25 giugno 1865, dovrà a cura dello espropriante essere sottoposto a registrazione, intimato agli espropriati colla forma delle citazioni entro 15 giorni dalla sua data, trascritto all'ufficio delle ipoteche e volturato all'ufficio del catasto, ed entro il termine di giorni 5 inserito per estratto nel supplemento del foglio periodico della prefettura, destinato alla pubblicazione degli annunzi giudiziari della provincia.

Dato a Roma, li 4 maggio 1877.

2203 *Per il Prefetto*: F. MARCUCCI.

SOCIETÀ ANONIMA per la Ferrovia Mantova-Cremona

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 10 giugno p. v., alle ore 12 meridiane, presso la sede della Società, via Silvio Pellico, n. 12, Milano.

Il deposito delle azioni per essere ammesso all'assemblea dovrà farsi in Milano presso la sede della Società, ovvero in Roma presso la Banca Generale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Milano, li 2 maggio 1877.

2192 Il Consiglio di Amministrazione.

COMPAGNIA R. DELLE FERROVIE SARDE

(2ª *pubblicazione*)

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 1 pomerid. precisa del giorno 16 corrente maggio alla sede della Compagnia in Roma, 21, Torre Argentina.

Ordine del giorno:

1° Lettura del processo verbale dell'assemblea precedente;

2° Presentazione e lettura della convenzione stipulata col Governo il primo corrente;

3° Approvazione della medesima.

Per poter intervenire all'assemblea e votare, gli azionisti dovranno giusta gli articoli 45 e 46 degli statuti, qui infra riprodotti, depositare le loro azioni cinque giorni almeno prima dell'assemblea stessa all'ufficio della Compagnia in Roma. All'atto di tale deposito sarà loro rimesso uno scontrino, ossia biglietto di ammessione.

Roma, 2 maggio 1877.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 45. Onde essere ammessi e per votare in un'assemblea generale, gli azionisti dovranno depositare cinque giorni almeno prima del giorno fissato per l'adunanza i certificati delle loro azioni. Nel fare questo deposito verranno muniti di una ricevuta indicante il numero delle azioni depositate, il nome della persona che le deposita, ed il numero dei voti a cui ha diritto. Questa ricevuta servirà come biglietto d'ingresso all'assemblea generale ed i certificati saranno restituiti al presentare della ricevuta.

Art. 46. In ogni questione che debba essere decisa a squittinio segreto, ogni azionista ivi intervenuto in persona o per procura ed avente diritto a votare, avrà un voto per ogni 25 azioni che possegga. Nessun azionista potrà esercitare, sia in nome proprio che come mandatario, più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate. 2102

REVOCA DI PROCURA.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno milleottocentosettantasette, il giorno cinque maggio, in Roma, avanti di me Ercole Frosi, notaro, residente in Roma, di studio in via della Guglia, n. 69-A, ed inscritto presso il Consiglio notarile del Collegio di Roma, assistito dagli infrascritti testimoni abili a forma di legge.

Personalmente costituiti gli illustrissimi signori Giuditta Scipioni del fu Luigi, romana, vedova della bc: me: di Giacomo Montefoschi, domiciliata in via delle Mercedi, n. 33, ed il di lei figlio Mario con essa domiciliato; Giulia Montefoschi, altra figlia della sullodata, romana, consorte del signor Pietro Muccioli del fu Felice, romano, possidente, domiciliati in via Principe Amedeo, n. 34, tutti di loro pieno diritto a me notaro cogniti.

I lodati signori Giuditta vedova Montefoschi e figli Mario e Giulia, assistita quest'ultima ed autorizzata dal proprio consorte signor Pietro Muccioli, spontaneamente, ecc., col presente atto in brevetto dichiarano di revocare, conforme revocano il mandato di procura conferito dai signori comparenti al signor Pasquale Montefoschi con mio atto in brevetto del giorno 5 settembre 1876, registrato a Roma il 6 detto al registro 31, n. 3997, con lire 3 60 al ricevitore Maffei: e perciò intendono con la presente di revocare qualunque mandato commesso al signor Pasquale Montefoschi con la suenunciata procura.

Atto fatto nell'abitazione della signora vedova Montefoschi, posta ove sopra, letto da me notaro ai signori comparenti, i quali hanno dichiarato essere conforme alla loro volontà presenti i signori Giuseppe Moja-Cerini del fu Giuseppe, romano, possidente, domiciliato in via degli Astalli, n. 3, e Nicola Lupi fu Lodovico, romano, agente di affari, domiciliato in via del Seminario, n. 83, testimoni quali con i lodati signori comparenti e me notaro si firmano come appresso.

Quale atto si compone di un foglio scritto da persona di mia fiducia in tre pagine.

Giuditta Scipioni vedova Montefoschi - Giulia Montefoschi in Muccioli - Pietro Muccioli autorizza - Mario Montefoschi - Giuseppe Moja-Cerini testimonio - Nicola Lupi testimonio.

ERCOLE FROSI not. pubbl. in Roma.

2194

BANDO per vendita giudiziale.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Francesco Nantier cessionario di Michele Liberati, domiciliato elettivamente in Roma, via Frattina, n. 99, presso il sottoscritto procuratore,

Contro

La signora Costanza Ferrari vedova Ghirelli, domiciliata in Roma, via Gregoriana, n. 17,

Si deduce a pubblica notizia qualmente avanti la prima sezione del R. tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno nove giugno 1877 si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo:

Casa da cielo a terra, posta in Roma in via Gregoriana, numeri 17, 18, distinta in mappa col n. 1121, confinante col conte Mignanelli Giacomo, via Gregoriana, Kirst Giuseppe, salvi, ecc.

Il fondo sarà venduto in un sol lotto, e l'incanto sarà aperto sul prezzo offerto in lire tredicimila duecentosettantacinque (dico lire 13,275).

Le altre condizioni si trovano espresse nel capitolato esistente nella cancelleria del suddetto tribunale.

Roma, 5 maggio 1877.

2166 PIO GRASSI proc.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.